

## Bur n. 2 del 08/01/2013

Materia: Difesa del suolo

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2626 del 18 dicembre 2012

D.Lgs 152/2006 - DCR 107/2009 - Piano di Tutela delle Acque. Modifica dell'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione. Obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acque pubbliche. DGR n. 92/CR del 18.9.2012.

Note per la trasparenza:

Si consente, per alcune tipologie di prelievo, che in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura delle portate derivate da pozzo o da campi-pozzi è permessa la dichiarazione annuale delle portate o dei volumi forfettariamente prelevati.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'obbligo di installazione e di manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi di misura delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ed eventualmente restituiti, nonché della trasmissione dei relativi dati all'Autorità concedente, riguarda, in base a quanto stabilito dalla norma, tutti i prelievi di acqua pubblica.

L'articolo 42 comma 3 del RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, e poi abrogato dall'art. 26, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, e dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) stabiliva che *"a cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5-bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato"*.

L'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, individua la Regione quale ente competente per la definizione degli *"obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione"*, nonché degli *"obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle Autorità di bacino competenti"*.

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel più complessivo quadro di riorganizzazione delle norme in materia ambientale, pur abrogando il sopra richiamato decreto 152/1999, ha tuttavia confermato, nella sostanza, con l'art. 95, comma 3, i contenuti del citato art. 22, comma 3.

L'articolo 21, comma 3 della LR 30 gennaio 2008, n. 1, stabilisce che *"tutte le derivazioni di acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il concessionario deve attenersi"*.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 è stato approvato il Piano di tutela delle acque, di cui al D.Lgs. 152/2006. L'art. 40 "Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee" delle Norme tecniche di attuazione del medesimo Piano, come modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1580 del 4 ottobre 2011, stabilisce che:

*"1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:*

*(omissis)*

*e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo ... (omissis) ... previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;*

*(omissis)."*

In definitiva, l'obbligo di posizionare il contatore al punto di prelievo e dell'eventuale restituzione e di comunicarne i dati è stato posto per controllare l'utilizzo della risorsa acqua al fine della valutazione e del monitoraggio dei dati necessari alla verifica della corretta gestione della risorsa concessionata e alla definizione del bilancio idrico.

Tuttavia, l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ha stabilito con deliberazione n. 3 del 15.12.2008 del Comitato Istituzionale, al capitolo 2, che: *"Le Regioni, nell'ambito del territorio di competenza, potranno comunque individuare specifiche fattispecie di utilizzazione d'acqua pubblica per le quali, in relazione alle modalità di esercizio del prelievo (prelievo di carattere occasionale, prelievo esercitato attraverso apparecchiature mobili, prelievo soggetto a licenza di attingimento ex art. 56 del T.U. 1775/1933 e s.m.i.), ovvero alla tipologia d'uso (p.e. prelievi finalizzati all'irrigazione di modeste superfici agricole) sarà eventualmente ammessa la quantificazione forfettaria delle portate ovvero dei volumi prelevati, valutandola sulla base delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di prelievo (p.e. massima portata del dispositivo di pompaggio) e dell'indicativa durata temporale dei prelievi."*

La medesima deliberazione 3/2008 stabilisce, al capitolo 6, che *"Si potrà derogare dall'obbligo di misura dei volumi d'acqua restituiti nel caso in cui le caratteristiche dell'utilizzazione non prevedano né consumo di risorsa idrica né il suo temporaneo accumulo (p.e. impianti idroelettrici ad acqua fluente) e pertanto si possa presumere che i volumi d'acqua restituiti coincidano comunque, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con i volumi prelevati."*

Sono pervenute agli uffici regionali varie richieste per esonerare l'obbligo della installazione di apparecchi di misura e controllo delle portate concessionate, sostituendoli con le dichiarazioni annuali sui consumi effettuati. Si evidenzia il fatto che per i titolari di concessione l'obbligo di collocare il contatore al punto di prelievo e, se esistente, di restituzione costituisce un costo per l'acquisto della strumentazione e una difficoltà, in particolare per certi utilizzi irrigui, di posizionamento della strumentazione medesima, soggetta anche al rischio di furti, con conseguenti danni agli agricoltori e vanificazione dei controlli per la tutela della risorsa idrica.

Si è riscontrato che la maggior parte dei prelievi irrigui sono derivati da un limitato numero di concessioni. Indicativamente, i prelievi con portate fino a 10 litri al secondo riguardano circa il 70% delle concessioni di derivazione rilasciate e utilizzano circa il 2,5% della risorsa idrica concessionata. Tali dati appaiono, pertanto, non strettamente necessari alla stima del bilancio idrico relativamente alle portate istantanee estratte, rientrando tali valori nella tolleranza di errore richiesta per un'analisi territoriale dei flussi d'acqua.

Il comma 13 del suddetto art. 40 del Piano di tutela delle acque dispone che le norme del medesimo articolo possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Per la tutela delle risorse idriche sotterranee e per razionalizzare le modalità di utilizzo della risorsa si ritiene necessario apportare alcune modifiche al testo del citato art. 40 delle NTA, come di seguito indicato.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 è così sostituita:

*"e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte, salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;"*

All'art. 40 sono aggiunti i seguenti commi 14 bis, 14 ter e 14 quater:

*14 bis. E' consentita per le seguenti tipologie di prelievo d'acqua del demanio idrico, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura delle portate derivate da pozzo o da campi-pozzi, la dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale dei prelievi:*

- *per uso irriguo, con portata massima inferiore a 10 litri al secondo o con volume di prelievo inferiore a 20.000 metri cubi all'anno, diversamente dalle captazioni da sorgente, per le quali i suddetti vincoli si dimezzano, in considerazione della minore disponibilità della risorsa;*
- *di carattere occasionale.*

*14 ter. Sono esonerati dall'obbligo dell'installazione degli strumenti di misura le restituzioni in corpi idrici superficiali per le quali le portate e i volumi d'acqua coincidano, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con le quantità prelevate.*

*14 quater. La Giunta regionale, nel caso di situazioni di particolare criticità di ordine ambientale o idrologico, può stabilire l'obbligatorietà, per qualsiasi tipologia e quantità, dell'installazione degli strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati o restituiti.*

Tali disposizioni riguardano i prelievi d'acqua del demanio idrico, con l'esclusione, pertanto, di quanto disciplinato in materia di acque minerali e termali, in particolare, dalla L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 e s.m.i. e dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i..

Al fine di apportare le suddette modifiche, è stata trasmessa al Consiglio regionale la DGR n. 92/CR del 18.9.2012, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, previsto dall'art. 40, comma 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 4.12.2012, ha espresso parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con la suddetta DGR 92/CR/2012.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il R.D. 1775/1933 e il R.D. 1443/1927;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTE la L.R. 40/1989 e la L.R. 1/2008;

VISTA la deliberazione n. 3 del 15.12.2008 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.5.2012 e n. 92/CR del 18.9.2012;

VISTO il parere favorevole dalla Settima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 4.12.2012.

delibera

1. di stabilire, per quanto riportato nelle premesse, le seguenti modifiche all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di cui al D.Lgs. 152/2006, approvato con DCR 107/2009:

a. la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 è così sostituita:

*"e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte, salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;"*

b. all'art. 40 sono aggiunti i seguenti commi 14 bis, 14 ter e 14 quater:

*14 bis. E' consentita per le seguenti tipologie di prelievo d'acqua del demanio idrico, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura delle portate derivate da pozzo o da campi-pozzi, la dichiarazione annuale delle portate ovvero dei volumi forfettariamente prelevati, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature di prelievo e della durata temporale dei prelievi:*

- *per uso irriguo, con portata massima inferiore a 10 litri al secondo o con volume di prelievo inferiore a 20.000 metri cubi all'anno, diversamente dalle captazioni da sorgente, per le quali i suddetti vincoli si dimezzano, in considerazione della minore disponibilità della risorsa;*

- di carattere occasionale.

*14 ter. Sono esonerati dall'obbligo dell'installazione degli strumenti di misura le restituzioni in corpi idrici superficiali per le quali le portate e i volumi d'acqua coincidano, qualsiasi intervallo temporale si consideri, con le quantità prelevate.*

*14 quater. La Giunta regionale, nel caso di situazioni di particolare criticità di ordine ambientale o idrologico, può stabilire l'obbligatorietà, per qualsiasi tipologia e quantità, dell'installazione degli strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati o restituiti.*

2. di stabilire che le disposizioni di cui al punto precedente, riguardando il demanio idrico, non si applicano alle acque minerali e termali disciplinate, in particolare, dalla LR 10 ottobre 1989, n. 40 e s.m.i. e dal RD 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i.;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.